
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello incidentale, termini c.d. interno e esterno per impugnare

L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio, secondo il canone della incidentalità di tutte le impugnazioni successive alla prima, entro il termine di cui al citato art. 343 cod. proc. civ.; restando, quindi, inammissibile l'impugnazione incidentale proposta oltre lo spirare di detto termine perché proposta in violazione del termine di decadenza. Mentre, se l'impugnazione incidentale proposta abbia rispettato o meno il termine esterno ed ordinario di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. può rilevare ai fini delle conseguenze che l'art. 334 c.p.c., comma 2 riconnette alla sola ipotesi di impugnazione incidentale tardiva, per essere stata proposta oltre i termini dagli artt. 325 e 327 c.p.c.. E, quindi, il termine di cui all'art. 343 c.p.c. (e per il ricorso per cassazione quesito di cui agli artt. 370 e 371, con il richiamo all'art. 369 c.p.c.) deve essere rispettato nell'impugnazione incidentale, sia se tempestiva sia se tardiva rispetto ai termini di impugnazione esterna, che rilevano solo per l'operatività delle conseguenze previste dall'art. 334 c.p.c., comma 2 ed è inammissibile se proposta in violazione del cd. termine "interno", anche se tempestivamente proposta nel termine "esterno" lungo annuale o breve.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.6.2015, n. 12724

..omissis..

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 334 c.p.c. e la nullità della sentenza.

I ricorrenti, che non contestano il calcolo dei termini in riferimento all'art. 166 c.p.c. e la tardività ai sensi degli artt. 343 e 166 c.p.c., sostengono la tempestività dell'appello incidentale da loro proposto nel rispetto dei termini generali per la proposizione dell'impugnazione, in quanto l'interesse alla proposizione del gravame non sarebbe sorto dalla proposizione dell'appello principale, loro notificato da parte della assicurazione del veicolo in sosta, ma direttamente dalla sentenza gravata, per essere esso diretto verso gli originari convenuti (conducente, proprietario, assicurazione del veicolo trasportante) al fine di vederne affermata la responsabilità, e solo in via subordinata anche verso i soggetti collegati al veicolo in sosta quali corresponsabili, chiamati in causa dall'originario convenuto e appellanti principale.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

I ricorrenti sostengono l'ammissibilità dell'appello incidentale per essere stato proposto quando non era ancora decorso il termine lungo di impugnazione, anche se non erano stati rispettati i termini di decadenza nei confronti del destinatario di altra impugnazione avverso la stessa sentenza, previsti dall'art. 343 c.p.c., peraltro invocando la violazione di norma che regola la diversa fattispecie astratta di impugnazione tardiva, per essere oramai decorsi i termini ordinari di impugnazione. E, quindi, sembrerebbero sostenere che la disciplina della impugnazione tardiva prevista dall'art. 334 c.p.c. possa valere a consentire, in presenza della pendenza dei termini ordinari di impugnazione, la tardività, nel senso di legittimare il mancato rispetto dei termini anche per la diversa fattispecie astratta, regolata dall'art. 343 c.p.c..

2.1. Alla base della prospettazione della censura vi è una confusione per sovrapposizione di norme, che si riferiscono a due termini previsti dal sistema processuale delle impugnazioni per finalità diverse.

Nel sistema processuale, infatti, l'impugnante incidentale ha l'onere di rispettare due termini.

L'uno ordinario, ed "esterno", preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. a garanzia della certezza dei rapporti giuridici, scaduto il quale si forma il giudicato. Termine cui la stessa legge consente di derogare quando l'interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell'impugnazione principale (art. 334 c.p.c.). Deroga consentita per evitare impugnazioni cautelative che, tuttavia, espone l'impugnante tardivo alle sorti della impugnazione principale, divenendo inefficace l'impugnazione incidentale per il caso che quella principale sia inammissibile (art. 334 c.p.c., comma 2) ovvero improcedibile (Sez. Un. n. 9741 del 2008) ovvero rinunciata con rinuncia accettata (Sez. Un. n. 8925 del 2011, nel senso della esclusione della rinuncia; Cass. n. 18707 del 2013, per l'ipotesi di accettazione della stessa).

L'altro termine particolare, ed "interno", previsto dall'art. 343 c.p.c., la cui ragione d'essere è la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell'appellante principale rispetto all'appello incidentale.

Discende dallo stesso sistema il carattere complementare, nel senso della concorrente operatività, dei due termini in esame.

La conseguenza è che l'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio, secondo il canone della incidentalità di tutte le impugnazioni successive alla prima (art. 333 c.p.c. Cass. 2009 n. 10124), entro il termine di cui al citato art. 343 cod. proc. civ.; restando, quindi, inammissibile l'impugnazione incidentale proposta oltre lo spirare di detto termine perchè proposta in violazione del termine di decadenza. Mentre, se l'impugnazione incidentale proposta abbia rispettato o meno il termine esterno ed ordinario di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. può rilevare ai fini delle conseguenze che l'art. 334 c.p.c., comma 2 riconnette alla sola ipotesi di impugnazione incidentale tardiva, per essere stata proposta oltre i termini dagli artt. 325 e 327 c.p.c.. E, quindi, il termine di cui all'art. 343 c.p.c. (e per il ricorso per cassazione quesito di cui agli artt. 370 e 371, con il richiamo all'art. 369 c.p.c.) deve essere rispettato nell'impugnazione incidentale, sia se tempestiva sia se tardiva rispetto ai termini di impugnazione esterna, che rilevano solo per l'operatività delle conseguenze previste dall'art. 334 c.p.c., comma 2 ed è inammissibile se proposta in violazione del cd. termine "interno", anche se tempestivamente proposta nel termine "esterno" lungo annuale o breve (cfr. Cass. n. 1701 del 2009).

3. In conclusione il ricorso va rigettato; le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascuno dei controricorrenti.

Non avendo gli altri intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

p.q.m.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2015.